

	<i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i> ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO Via J.F. Kennedy, 9 – 20844 TRIUGGIO (MB)- tel. +39 0362 970161 C.F. 83011480155 - Cod. mecc. MBIC82900X ✉ MBIC82900X@istruzione.it P.E.C. MBIC82900X@pec.istruzione.it www.icalbiatetriuggio.edu.it	
---	---	---

Prot. (come da segnatura)

Triuggio, 22 ottobre 2025

All'Albo Pretorio Online

Ad Amministrazione Trasparente
– Delibera a contrarre

Al DSGA per quanto di sua competenza

Agli Atti d'Istituto

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI N.02 MONITOR TOUCH PROMETHEAN NICKEL 75" CON WI-FI, STAFFA, INSTALLAZIONE E TRASPORTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023.

CIG: B8BE07CA3F

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO** il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche»;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, sul "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143

della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'articolo 4, comma 4, che recita che "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. [...]», e l'articolo 44 riguardante "Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale»;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. n. 129/2018;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

VISTO in particolare l'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;

VISTO in particolare l'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;

VISTO in particolare l'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che, con riferimento alle "Procedure per l'affidamento» e all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, "con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in quanto questo comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO in particolare l'articolo 52, comma 1 del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", il quale dispone che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

VISTO l'articolo 52, comma 2 del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", il quale dispone: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento»;

VISTO in particolare l'Allegato I.1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale, all'articolo 3, comma

1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice»;

VISTO l'articolo 48, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale prevede che «Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa»;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 14 del 13 febbraio 2025 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2025;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto, così come aggiornato con delibere n. 33 del Collegio dei Docenti il 23 ottobre 2024 e n. 11 del Consiglio di Istituto il 09 dicembre 2024;

VISTO il Regolamento per le attività negoziali, prot. 2483 del 18/03/2024, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture dell'Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/03/2024 con delibera prot.2482 del 18/03/2024;

VISTO l'articolo l'art. 45, comma 2, lettera a), del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro [...]»;

TENUTO CONTO dell'innalzamento del limite fino a 142.999,99 euro per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma da parte della Dirigente scolastica, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 225 nella seduta del 18 marzo 2024;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 495 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.;

VISTO l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 296/2006;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA);

VISTO l'articolo 1, comma 583, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato articolo 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006, le amministrazioni

statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA), realizzato e gestito da CONSIP S.p.A.;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, che, all'articolo 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

VISTA la delibera 12/2016 della Corte dei conti, Sezioni Riunite, che, sottolineando la specificità del settore merceologico in parola, ha chiarito che non trova applicazione il comma 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e il conseguente obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti delle autorizzazioni;

DATO ATTO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da CONSIP S.p.A. e del SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

VISTO l'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice»;

RITENUTO che la Dott.ssa Tiziana Mezzi, Dirigente scolastica dell'Istituto, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di Responsabile Unica del Progetto (RUP) per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'articolo 114 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e, in particolare, il comma 7 secondo cui "Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali»;

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, la RUP rivestirà anche le funzioni di *Direttore dell'Esecuzione*, ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l'articolo 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., secondo cui "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»;

TENUTO CONTO che, nei confronti della RUP individuata, non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura del materiale in oggetto;

RILEVATO che non esistono convenzioni CONSIP attive di cui all'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto forniture con dotazioni accessorie complessive comparabili a quelle relative alla seguente procedura di acquisto e in ragione anche del quantitativo minimo ordinabile (QMO);

CONSIDERATO che, per la tipologia di fornitura, gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali e attrezzature;

CONSIDERATO altresì, che l'operatore scelto presenta, per le sue prestazioni e forniture, prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

CONSIDERATO che l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO che, dall'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al "Principio del Risultato" dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'offerta dell'operatore economico **C2 S.R.L. (a socio unico), con sede legale in Via Ferraroni n. 9, CAP 26100, città Cremona, prov. CR, Cod. Fiscale/P. IVA Impresa 01121130197** presente sul MEPA, è risultata più opportuna, conveniente e rispondente alle esigenze dell'Istituzione scolastica;

CONSIDERATO che con la ditta **C2 S.R.L. (a socio unico)**, in ottemperanza all'articolo 1 (Principio del risultato) del codice degli appalti, Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'affidamento persegue la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

TENUTO CONTO che l'importo del presente appalto è inferiore a € 40.000,00 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023, l'operatore economico affidatario attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ovvero che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale;

TENUTO CONTO che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento all'affidamento in parola, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

TENUTO CONTO che, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 53, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTO che, ai sensi dell'art. 117, comma 14, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la Stazione Appaltante prevede l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva in quanto l'operatore economico risulta essere di comprovata solidità;

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto all'articolo 55 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli

affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VISTO l'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo a una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal Decreto-Legge 12 novembre 2010, n. 187;

PRESO ATTO che la stazione appaltante:

- espletterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche, restando inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle stesse: 1) consultazione del casellario ANAC; 2) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'affidatario ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale l'operatore economico, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, attesta il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che sarà richiesta al suddetto operatore la presentazione di dichiarazione in merito alla consapevolezza della clausola risolutoria del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, a pena decadenza dell'ordine;

TENUTO CONTO che, per espressa previsione degli artt. 18, comma 3, lett. d) e 55, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

ACCERTATO che sussiste la disponibilità finanziaria sul bilancio della scuola a copertura di tale spesa e che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2025;

TENUTO CONTO del perseguimento dell'interesse del servizio pubblico;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

ADOPTA LA SEGUENTE DECISIONE A CONTRARRE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di autorizzare l'avvio, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della procedura per l'affidamento diretto della fornitura di beni all'Operatore Economico **C2 S.R.L. (a socio unico), con sede legale in Via Ferraroni n. 9, CAP 26100, città Cremona, prov. CR, Cod. Fiscale/P. IVA Impresa 01121130197.**

Art.3

Di autorizzare la seguente fornitura e spesa complessiva:

FORNITURA	N.02 MONITOR TOUCH PROMETHEAN NICKEL 75" CON WI-FI, STAFFA, INSTALLAZIONE E TRASPORTO
OPERATORE ECONOMICO	C2 S.R.L. (a socio unico), con sede legale in Via Ferraroni n. 9, CAP 26100, città Cremona, prov. CR
P. IVA	01121130197
IMPORTO TOTALE FORNITURA	Euro 2.500,00 (ESCLUSA IVA)

Art.4

Di imputare la relativa spesa nell'ambito dell'Aggregato A.3.5 SPESE DI INVESTIMENTO PER LE SCUOLE.

Art. 5

Di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, quale Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente scolastica, Dott.ssa Tiziana Mezzi.

Art. 6

Di disporre la pubblicazione della presente decisione a contrarre sul sito Web di questa Istituzione scolastica www.icalbiatetriuggio.edu.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione di I Livello "Bandi di gara e contratti/Delibera a contrarre" e in "Albo Pretorio Online".

La Dirigente Scolastica

Tiziana Mezzi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e norme collegate)